



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PALERMO SEZ. STACCATA DI CATANIA

SEZIONE 18

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	AREZZO	DOMENICO	Presidente
☐	FAILLA	CARMELO	Relatore
☐	CORSINI	GIULIO	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2484/2012
depositato il 14/05/2012

- avverso la sentenza n.
CATANIA
contro:

Sez. I. emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di

difeso da:

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI CATANIA

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n°

IRPEF-ALTRO 1996

SEZIONE

N° 18

REG. GENERALE

N° 2484/2012

UDIENZA DEL

10/11/2015 ore 09:30

N°

1288/18/12

PRONUNCIATA IL:

10/11/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

5/10/2015

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorre la società Azzurro s.r.l., in persona del legale rappresentante, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Catania, e di _____ avverso la cartella di pagamento _____, notificata in data 06.08.2010, relativa a Irpef, Iva, Add. Reg. Irap, anni di imposta 2001 e 2006, oltre a sanzioni ed interessi. Deduce di avere ottenuto uno sgravio parziale relativamente a uno dei ruoli, mentre per quanto concerne i ruoli Iva e Irap e quelli derivanti da sentenza della CTP di Catania passata in giudicato, invoca l'esimente di cui all'art.6, comma 3, del D.Lgs n°472/1997. Infatti, negli anni in questione aveva affidato la contabilità ad un consulente fiscale il quale negli anni in questione non presentò alcuna dichiarazione Iva assumendo che l'imposta andava compensata con maggiori crediti di imposta. Afferma di avere riferito i fatti alla locale Procura della Repubblica. Eccepisce inoltre la nullità dei ruoli per mancato invio dell'avviso ex art.6 L.n°212/2000. In subordine invoca la riduzione delle sanzioni al 10%.

Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Catania, dichiarando di avere effettuato uno sgravio parziale e insistendo per la legittimità della cartella relativamente alle ulteriori somme iscritte a ruolo. In ordine all'esimente invocata, deduce che la stessa opera solo qualora la colpevolezza del consulente fiscale sia provata con sentenza passata in giudicato. In ordine all'avviso bonario, ritiene non sussistere l'obbligo, trattandosi di liquidazione effettuata sulla base delle dichiarazioni fiscali presentate dalla società ricorrente.

Si costituisce in giudizio _____ eccependo il difetto di legittimazione passiva e nel merito insistendo nella pretesa.

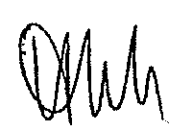
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con sentenza n° _____ del 23.05-24.10.2011, ha accolto il ricorso e compensato le spese.

Propone appello l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania, lungamente deducendo in ordine alla non obbligatorietà dell'invio dell'avviso di cui all'art.6 della L.n°212/2000 in ipotesi di controllo automatizzato ex art.36 bis DPR n°600/1973 e 54 bis DPR n°633/1972 in ipotesi di liquidazione dell'imposta sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, ed insiste sulla circostanza che l'esimente è operativa solo in ipotesi di condanna definitiva del responsabile.

Si costituisce in giudizio la società ricorrente, insistendo nei motivi di ricorso e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Asserva questo Collegio che l'appello è infondato, e va conseguentemente rigettato.



Va doverosamente premesso che nella fattispecie l'Ufficio non aveva alcun obbligo di inviare l'avviso ex art.6 della L.n°212/2000, in quanto l'iscrizione a ruolo è stata determinata esclusivamente sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, non sussistendo incertezze su alcun aspetto della dichiarazione.

Passando alle sanzioni, il comma 3 dell'articolo 6 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che "il contribuente [...] non è punibile quando dimostra che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi". Non basta dunque semplicemente dimostrare che la colpa dell'omissione di pagamento sia esclusivamente del commercialista o del professionista delegato al compito: il fatto deve anche essere denunciato alla magistratura, secondo il tenore letterale della norma.

L'esclusiva addebitabilità a terzi postula che il contribuente vada immune da censure per culpa in vigilando in ordine all'operato dell'intermediario fiscale.

La Cassazione (v. sentenza n°23601/2012) ha enunciato il principio che per evitare le sanzioni non è necessaria una sentenza penale definitiva nei confronti del consulente, ma è sufficiente che vi sia "una convincente dimostrazione del fatto che il mancato pagamento del tributo sia stato eseguito per fatto addebitabile al professionista denunciato all'autorità".

Ebbene, a parere del Collegio entrambi i presupposti richiesti dal D.Lgs. si sono verificati nel caso in esame, né in ipotesi l'Agenzia delle Entrate ha dedotto in merito ad un eventuale difetto di diligenza del delegante nell'affidamento dell'incarico al professionista truffaldino e nella successiva vigilanza sull'operato dello stesso.

La società ricorrente ha denunciato la negligenza del suo commercialista, e non è dunque obbligata a pagare le sanzioni disposte dall'Agenzia delle Entrate.

Non vi è pertanto motivo per discostarsi dalle sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Regionale in identica fattispecie per diversi anni di imposta.

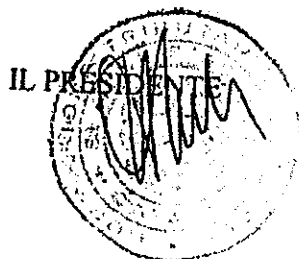
Attesa la complessità della materia e l'evoluzione della giurisprudenza relativamente all'oggetto del contendere, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali.

PQM

rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate.

così deciso in Catania, il 10 novembre 2015

RELATORE



FOTOCOPIA USO STUDIO
IL FUNZIONARIO
Dott. Vincenzo PRIORÉ